

PRIME CONSIDERAZIONI INTORNO AL NUOVO ART. 24-BIS CPP

di Greta Accatino

(Dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino)

Sommario: 1. Premesse. – 2. La genesi della norma. – 3. La *ratio* e l'inquadramento nella sistematica del codice. – 4. La disciplina: legittimazione e termini. – 4.1. (*Segue*) Il ruolo di filtro del giudice *a quo* e la decisione definitiva della questione da parte della Corte di cassazione. – 5. Conclusioni.

1. Nonostante un iniziale (e discutibile) ritardo nell'entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022 n. 150, attuativo della delega contenuta nella l. 27.9.2021 n. 134¹, la riforma Cartabia è ormai in gran parte diritto vigente. È a tutti noto, infatti, che l'art. 6 d.l. 31.10.2022 n. 162, conv. in l. dalla l. 30.12.2022 n. 199, ha modificato il testo del d.lgs. 150/2022, differendone *in toto* l'applicazione al 30.12.2022². Si prescindereà, tuttavia, dall'illustrare in questa sede le ragioni – già attentamente vagliate dalla dottrina³ – che hanno indotto l'Esecutivo ad un simile rinvio.

Quel che preme sin d'ora sottolineare è che la riforma – penale e processuale insieme⁴ – ha interessato pressoché ogni settore del codice di rito⁵. Ed è proprio in

¹ In questo senso G.L. Gatta, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?*, in www.sistemapenale.it, 31.10.2022; M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in www.sistemapenale.it, 2.11.2022; P. Grillo, *Il rinvio dell'entrata in vigore della riforma Cartabia è incostituzionale?*, in *D&G*, 16.11.2022; C. Morselli, *Ricodificazione con la riforma Cartabia: all'ottativo, il rinvio tecnico può diventare definitivo spoils system. Ragionevole durata*, in www.archiviopenale.it, 3/2022; S. Quattrocchio, *Perché il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2.11.2022.

² Diverso sarebbe stato se, invece di un rinvio in blocco della riforma, si fosse circoscritto il differimento solo ad alcune sue parti, «segnalate come problematiche in rapporto all'assenza di norme transitorie» (cfr. G.L. Gatta, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa*, cit.).

³ Sul punto v. nota 1.

⁴ M. Donini, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *PD* 2021, 593.

⁵ E. Lupo, *Il processo penale alla luce della "riforma Cartabia"*, in *CP* 2022, 4167-4168, che in proposito scrive: «Un primo esame del decreto legislativo [150/2022] dà chiaro riscontro alla vastità delle modifiche, perché non vi è libro del codice di procedura che ne rimanga escluso. Ed in effetti il titolo II del decreto è diviso in undici capi, ciascuno dei quali racchiude le modifiche relative ad uno degli undici libri del codice».

questo quadro che si colloca l'introduzione ad opera del legislatore delegato nel codice di procedura penale di una nuova norma, l'art. 24-bis, oggetto del presente contributo⁶.

2. L'art. 24-bis Cpp, rubricato "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio", è, nella sua attuale formulazione, figlio di un *iter* legislativo che si è articolato in più tappe.

Invero, alcun riferimento all'istituto di nuovo conio si rinveniva nel d.d.l. A.C. 2435, presentato il 13.3.2020 da Alfonso Bonafede, allora Ministro della Giustizia. Tuttavia, già nel testo licenziato dalla Commissione Lattanzi – costituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero proprio allo scopo di formulare emendamenti al menzionato d.d.l.⁷ – si proponeva, all'art. 7 lett. *h*-octies, di introdurre un meccanismo che consentisse al giudice tenuto a pronunciarsi nel corso del processo su una questione di competenza per territorio avente il carattere della serietà di affidare la decisione alla Suprema Corte, affinché vi provvedesse in camera di consiglio non partecipata⁸.

A ciò ha fatto poi seguito l'approvazione della l. 134/2021, che – all'art. 1 co. 13 lett. *n* – richiedeva al Governo di «prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente»⁹.

Da un rapido raffronto tra le due formulazioni si coglie immediatamente che è scomparso – nel testo definitivo della legge delega – anzitutto il riferimento alla serietà della questione di competenza per territorio. Non vi è più, del pari, alcun richiamo al

⁶ Per un commento alla nuova norma si rimanda anche a R. Bricchetti, *Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: ricorso per cassazione e impugnazioni straordinarie*, in *Il Penalista*, 18.1.2023; A. Capone, *Le impugnazioni tra speditezza e garanzie*, in *DPP* 2023, 186 ss.; F. Cassibba, sub *Art. 24-bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, I, a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano 2023, 676 ss.; M. Pittiruti, *Un «rinvio pregiudiziale» per un processo penale efficiente. Luci e ombre dell'art. 24-bis c.p.p.*, in *www.sistemapenale.it*, 15.5.2023; F.N. Ricotta, *I nuovi controlli sulla competenza per territorio*, in *La Riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 644 ss.

⁷ La costituzione della Commissione di studio – fortemente voluta dalla Ministra Marta Cartabia – risale al 16.3.2021.

⁸ Il testo del d.d.l. prima e dopo gli emendamenti della Commissione Lattanzi è reperibile online in *www.sistemapenale.it*, 5.8.2021.

⁹ Sul punto v. *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 4.10.2021 – Serie generale.

rito camerale non partecipato di cui all'art. 611 Cpp. Con l'entrata in vigore della l. 134/2021, viceversa, viene introdotta una preclusione *ad hoc* per il caso in cui una parte processuale, nel far valere l'incompetenza per territorio del giudice adito, non chieda il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.

Ebbene, nel prosieguo si esaminerà il disposto dell'art. 24-bis Cpp, inserito nel tessuto del codice di rito ad opera dell'art. 4 d.lgs. 150/2022, dando conto, tra l'altro, delle appena citate "mancanze" e della *ratio* del divieto di riproposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale.

3. Si è detto che l'obiettivo del legislatore, con l'introduzione dell'istituto in argomento, è stato «quello di individuare un giudice "ufficiale" e un momento processualmente dedicato alla questione sulla competenza per territorio»¹⁰. Molti sono, infatti, i casi verificatisi nella prassi in cui l'eccezione di incompetenza, proposta nei termini, è stata riconosciuta fondata solo in sede di legittimità, «con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo»¹¹. Il che stride, evidentemente, con i principi costituzionali di efficienza e ragionevole durata¹², parole chiave della riforma Cartabia.

Com'è noto, l'art. 21 co. 2 Cpp espressamente prevede che l'incompetenza per territorio debba essere rilevata o eccepita – pena la decadenza – «prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1». Tale è inoltre il momento ultimo per l'interessato, la cui eccezione di incompetenza sia stata respinta dal g.u.p., per eventualmente riproporla¹³.

¹⁰ In questo senso P. Grillo, *Riforma Cartabia e novità processuali: il mondo delle impugnazioni*, in *D&G*, 24.11.2022. Sul punto si vedano anche: *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435 del 24.5.2021 della Commissione Lattanzi*, in www.lalegislazionepenale.eu, Forum sulla proposta di riforma della giustizia penale (Commissione Lattanzi), 40; M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit.

¹¹ Il riferimento è, di nuovo, alla *Relazione finale*, cit.

¹² Come recentemente affermato dalla Corte costituzionale, del resto, «[l]a ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo» (cfr. Corte cost., 24.3.2022 n. 74, in www.cortecostituzionale.it, cit., § 5.1 *Considerato in diritto*, commentata – tra gli altri – da A.M. Capitta, *Richiesta di riabilitazione e valutazione sull'esito dell'affidamento in prova: la Corte costituzionale conferma il rito "de plano"* – Corte Cost., n. 74 del 2022, in www.archiviopenale.it, 2022; R. Polidoro, C. Cavaliere, *Contraddittorio differito: per la Corte costituzionale la strada da seguire in alcuni casi di esecuzione penale*, in *Il Penalista*, 6.5.2022).

¹³ Quanto alla *ratio* della previsione codicistica, si legge nella *Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24.10.1988 – Suppl. Ordinario n. 93, che: «Per l'incompetenza per territorio e per l'incompetenza derivante da connessione (commi 2 e 3), si è stabilito [...] per ragioni di celerità che l'omessa deduzione "prima della conclusione dell'udienza preliminare o se questa manchi, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 485", determina la perpetuatio jurisdictionis del giudice adito. Tuttavia, consentendo alle parti di riproporre l'eccezione già dedotta e respinta nell'udienza preliminare, si è

Malgrado il codice imponga, come visto, l'osservanza di precisi termini per eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito, vi è però che il nostro sistema processuale consente – o, sarebbe meglio dire, consentiva sino alla recente introduzione dell'art. 24-bis Cpp – di riproporre la questione di incompetenza per territorio anche in cassazione, «con l'effetto di travolgere, ove accolta con la decisione di annullamento, le sentenze di merito emesse all'esito di entrambi i gradi di giudizio, dovendo la Corte disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente»¹⁴.

Tale essendo il contesto in cui il nuovo istituto viene ad inserirsi, ben si comprende la scelta del legislatore delegato di «porre il processo “in sicurezza” da questioni relative alla competenza»¹⁵ nel senso anzidetto, consentendo ai soggetti legittimati al rinvio pregiudiziale¹⁶, di cui si dirà a breve, di rivolgersi immediatamente ai giudici di legittimità sollecitandone una pronuncia in via definitiva¹⁷.

4. Appurato qual è lo spirito che anima la novella, entriamo nel vivo della disciplina di nuova introduzione.

Il primo comma dell'art. 24-bis Cpp, letto congiuntamente al sesto, individua anzitutto i legittimati al rinvio pregiudiziale e i termini entro cui la questione concernente la competenza per territorio dev'essere rimessa alla Suprema Corte. Sussiste, sotto entrambi i citati profili, una “simmetria di massima” tra la disposizione in esame e l'art. 21 co. 2 Cpp¹⁸. Coloro che possono azionare il meccanismo del rinvio pregiudiziale sono, cioè, gli stessi soggetti abilitati a rilevare o eccepire l'incompetenza per territorio: il giudice, da un lato, e le parti processuali, dall'altro. Il giudice, quindi, può in autonomia stabilire che la questione di competenza territoriale sia meritevole di essere decisa, una volta per tutte, dalla Corte di cassazione. In alternativa, il giudicante ha la possibilità di determinarsi a ciò a seguito di una domanda di parte.

introdotta il controllo sulle statuizioni del giudice dell'udienza preliminare da parte del giudice del giudizio».

¹⁴ Così la *Relazione n. 2/2023* del 5.1.2023 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, disponibile per la lettura in www.sistemapenale.it, 10.1.2023, 187 ss.

¹⁵ M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., ma anche *Relazione finale*, cit., 40.

¹⁶ L'istituto è stato costruito «sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza, con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza» (cfr. Dossier A.G. 414, *Riforma del processo penale e disciplina della giustizia riparativa*, XVIII Legislatura, 7.9.2022, in www.documenti.camera.it, 51).

¹⁷ In questi termini, diffusamente, M. Gialuz, J. Della Torre, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino 2022, 322; F.N. Ricotta, *I nuovi controlli sulla competenza per territorio*, cit., 645.

¹⁸ Così F.N. Ricotta, *I nuovi controlli sulla competenza per territorio*, cit., 646.

Qualora non ritenga, infine, di devolvere la risoluzione di un'eccezione di incompetenza per territorio alla Corte, è in sua facoltà di pronunciarsi sulla questione con un proprio provvedimento¹⁹. Per quel che riguarda, invece, l'impulso di parte, nel silenzio della norma sul punto, la richiesta di rinvio pregiudiziale non deve presentare, a pena di inammissibilità, un determinato contenuto²⁰. Pare, al contrario, sufficiente che essa sia tempestiva e che l'interessato argomenti in ordine alla fondatezza dell'eccepita incompetenza per territorio²¹.

Strettamente legato al profilo della legittimazione è, poi, il tema del divieto di riproporre nel corso del procedimento interamente considerato, che si conclude quindi con il passaggio in giudicato della sentenza, l'eccezione di incompetenza da parte di chi, avendola già promossa in precedenza, non abbia tuttavia contestualmente chiesto la rimessione della decisione alla Corte di cassazione. Il riferimento è all'art. 24-bis co. 6 Cpp, che contempla un'espressa preclusione per le sole parti processuali e non anche quindi per il giudice, il quale, al contrario, «rimane nelle condizioni di verificare la propria competenza *ratione loci* e, se del caso, rinviare incidentalmente alla Corte di cassazione laddove lo ritenga necessario, anche in assenza della richiesta di parte»²². La disposizione, all'evidenza, risponde al preciso intento di responsabilizzare l'interessato: chi coltiva un'eccezione di incompetenza per territorio, se è realmente convinto della sua fondatezza, non esiterà a chiedere al giudice *a quo* di rimettere la decisione ai giudici di legittimità; se non lo fa, nondimeno, ciò gli sarà in seguito precluso.

Venendo ora ai limiti temporali entro cui la Corte di cassazione può essere investita della richiesta di decidere una questione di competenza per territorio, essi sono i medesimi dell'art. 21 co. 2 Cpp: prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se essa manca, vuoi perché si tratta dei reati di cui all'art. 550 Cpp, vuoi perché è stato adottato uno dei riti speciali che si caratterizzano per l'assenza della citata udienza,

¹⁹ *Ibidem*, che all'uopo parla di "alternativa decisoria" del giudice adito, alternativa che invece non si configura nel caso in cui un conflitto di giurisdizione o di competenza sia stato denunciato dal P.M. o dalle parti private: in detta ipotesi, infatti, se un conflitto è astrattamente configurabile, il giudice ha l'obbligo di trasmettere immediatamente gli atti alla Suprema Corte (cfr. G.M. Baccari, sub Art. 30, in *Codice di procedura penale commentato*, I, cit., 725 ss.; G.M. Baccari, *Conflitti di giurisdizione e di competenza*, in *Il Penalista*; A. Macchia, sub Art. 30, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, I, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Milano 2020, 100 ss.).

²⁰ F.N. Ricotta, *I nuovi controlli sulla competenza per territorio*, cit., 647.

²¹ *Ibidem*: non anche, invece, «sui motivi di complessità o di particolare necessità che giustificano la decisione incidentale della Corte in luogo di quella del giudice della fase».

²² *Ibidem*, 649.

appena sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento circa la regolare costituzione delle parti a norma dell'art. 491 co. 1 Cpp. Termine – quest'ultimo – altresì rilevante per l'eventuale riproposizione della questione già respinta nell'udienza preliminare.

Anche su questo punto si rendono doverose alcune precisazioni. Va osservato, *in primis*, che, a seguito dell'introduzione nel tessuto codicistico degli artt. 554-bis e *ter* Cpp, si prevede che per i procedimenti a citazione diretta a giudizio la sede deputata alla discussione delle questioni di cui al citato art. 491 Cpp, tra cui quelle sulla competenza per territorio oggi al vaglio, sia l'udienza predibattimentale²³. Qui, pertanto, il giudice dovrà, tra l'altro, esaurire tutte le «attività prodromiche all'istaurazione della fase dibattimentale, come la verifica della costituzione delle parti e la decisione delle questioni preliminari, che non possono essere riproposte al dibattimento»²⁴. Un altro tema delicato attiene alla possibilità di disporre il rinvio pregiudiziale in appello, ossia oltre i termini di cui all'art. 24-bis Cpp. A questo proposito i primi commentatori della novella condivisibilmente concludono in senso affermativo: se, cioè, l'eccezione di incompetenza per territorio è stata dedotta nei termini e contestualmente si è chiesta la rimessione della questione alla Corte di cassazione, ma il giudice non vi dà seguito, «la questione non è preclusa, ma anzi trova un rimedio fisiologico proprio in grado di appello»²⁵.

4.1. L'art. 24-bis Cpp stabilisce che il giudice investito di una richiesta di rimessione della questione di competenza per territorio alla Corte di cassazione possa rinviare la decisione agli Ermellini²⁶. La norma, al contrario, non prevede *expressis verbis* che la

²³ Tra i primi commenti alla nuova disciplina si segnalano F. D'Alessio, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta a giudizio*, in *La riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 526 ss.; A. Diddi, *L'udienza-filtro nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *DPP* 2023, 180 ss.; M. Daniele, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, in www.sistemapenale.it, 16.1.2023; F. Lombardi, *L'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia": uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione*, in www.giurisprudenzapenale.com, 16.12.2022; B. Piattoli, *Udienza predibattimentale nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica tra l'obiettivo di una più ordinata sequenza procedimentale e la funzione di tutela delle garanzie*, in www.la legislazione penale.eu, 5.1.2023.

²⁴ B. Piattoli, *Udienza predibattimentale*, cit., 3.

²⁵ F.N. Ricotta, *I nuovi controlli sulla competenza per territorio*, cit., 651 e s.

²⁶ Il legislatore delegato usa, invero, il verbo "può" all'art. 24-bis co. 1 Cpp. Non solo: anche i lavori preparatori (ci si riferisce, segnatamente, alla *Relazione finale*, cit., nonché al Dossier A.G. 414, cit.) e la *ratio* della norma permettono di concludere per la non obbligatorietà della rimessione della questione alla Corte. Sotto quest'ultimo profilo, si osserva, infatti, che l'obiettivo di rispettare il principio di ragionevole durata del processo, contrastando richieste di rinvio meramente strumentali, è meglio raggiunto se si ammette l'esistenza di un potere discrezionale del giudice *a quo* in ordine alla rimessione della questione ai giudici di legittimità.

questione – per essere devoluta alla Corte – debba presentare il carattere della serietà²⁷, né indica comunque i criteri che il giudice è tenuto a seguire nella sua decisione circa il rinvio²⁸. Nondimeno, si è dell’opinione che il giudice procedente debba “filtrare” le richieste ricevute, dando seguito solo a quelle, astrattamente fondate, aventi ad oggetto questioni, più complesse o controvertibili, che non possono essere prontamente decise²⁹. Fondamentale è, dunque, in questa fase, il ruolo del giudice *a quo*, chiamato a vagliare attentamente l’opportunità di valersi del nuovo istituto e ad argomentare, in caso di rigetto della richiesta, non solo sulle ragioni per cui reputa sussistente la propria competenza in luogo di quella di un altro ufficio giudiziario, ma anche sui motivi per cui ha ritenuto di non disporre il rinvio³⁰.

Una volta che – rispettivamente – il g.u.p., il giudice dell’udienza predibattimentale o dibattimentale abbiano eventualmente optato per la rimessione alla Corte di cassazione, soccorre il comma 2 della disposizione in esame. Stabilisce, infatti, la norma che il giudice *a quo* pronuncia ordinanza³¹ di rimessione degli atti necessari a decidere la questione³², indicando altresì i nominativi delle parti e dei loro difensori.

Nelle more della decisione, il processo non viene sospeso. Le ipotesi di sospensione del processo devono essere, infatti, oggetto di un’esplicita previsione normativa nel

²⁷ La Commissione Lattanzi, invece, aveva suggerito di introdurre un riferimento al carattere serio della questione. Ciò allo scopo di scongiurare la strumentalizzazione del nuovo istituto, responsabilizzando altresì il giudice *a quo* (cfr. v. il paragrafo 2 di questo scritto).

²⁸ A. Capone, *Le impugnazioni tra speditezza e garanzie*, cit., 187.

²⁹ In questi termini F.N. Ricotta, *I nuovi controlli sulla competenza per territorio*, cit., 651 e s., che a sua volta richiama A. Marandola, *Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d’impugnazione al modello accusatorio*, in “Riforma Cartabia” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali, a cura di A. Marandola, Milano 2022, 251. Anche nella *Relazione n. 2/2023* del 5.1.2023 a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, cit., 191, si fa riferimento alla «discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità in astratto dei presupposti della dichiarazione di incompetenza».

³⁰ Osserva sempre F.N. Ricotta, *I nuovi controlli sulla competenza per territorio*, cit., 653, che, qualora il giudice ritenga invece di rinviare la decisione alla Corte di cassazione, l’ordinanza potrà essere più concisa in parte motiva. La Corte, difatti, allorché sia chiamata a decidere una questione di competenza, opera come giudice del fatto e non è in alcun modo vincolata alle indicazioni contenute nell’ordinanza di rimessione (cfr. anche *Relazione n. 2/2023* del 5.1.2023 a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, cit., 194).

³¹ Osserva in proposito F. Cassibba, sub *Art. 24-bis*, cit., 677, che – a prescindere dalla circostanza che la questione sia stata rilevata d’ufficio dal giudice o dedotta da una delle parti – dovrà essere previamente instaurato il contraddittorio. Ne va, infatti, del rispetto del principio di parità delle parti e di terzietà del giudice di cui agli artt. 111 co. 2 Cost. e 6 co. 1 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

³² Rileva, di nuovo, F. Cassibba, sub *Art. 24-bis*, cit., 677, che la selezione degli atti necessari a risolvere la questione non potrà essere rimessa alla sola iniziativa del giudice: essa sarà, viceversa, il risultato del confronto tra le parti, tenuto conto però del fatto che «gli atti dai quali può emergere il presupposto per la rimessione della questione alla Corte di cassazione devono essere stati depositati e ammessi, non bastando il mero inserimento materiale nel fascicolo».

nostro sistema processuale, come ben si evince dall'art. 30 co. 3 Cpp in relazione ai casi di conflitto e dall'art. 50 co. 3 Cpp in generale³³, e una simile previsione non si rinviene nel dettato della novella.

Quindi, la Corte provvede in camera di consiglio partecipata³⁴, secondo il modulo procedimentale di cui all'art. 127 Cpp³⁵, e può, alternativamente, rigettare la questione, con ciò riconoscendo competente a giudicare dei fatti contestati all'imputato proprio il giudice già investito del processo, o accoglierla³⁶. Qualora, in questa seconda ipotesi, concluda per l'incompetenza per territorio del giudice adito, la Corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente³⁷. Un estratto della pronuncia, che avviene con sentenza³⁸, dev'essere poi subito comunicato al giudice remittente e, se diverso, al giudice individuato come competente per territorio, nonché al pubblico ministero presso gli stessi giudici e notificato alle parti private.

Dalla comunicazione così effettuata decorre, infine, il termine di venti giorni di cui all'art. 27 Cpp, entro cui il giudice dichiarato territorialmente competente deve, a pena di inefficacia, eventualmente disporre una nuova misura cautelare. Quanto, invece, alle prove già acquisite dal giudice incompetente, trova applicazione – mancando

³³ Sul punto si vedano M. Chiavario, *Sospensione del processo (diritto processuale penale)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXX, 1993, 1 ss.; G. Ubertis, *Sospensione del processo penale*, in *ED*, Agg. I, Milano 1997, 937 ss.

³⁴ Non, invece, in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 611 Cpp, come era stato inizialmente prospettato dalla Commissione Lattanzi (cfr. sul punto si rimanda, di nuovo, al paragrafo 2).

³⁵ Circa l'ampiezza delle valutazioni demandate ai giudici di legittimità, va osservato che, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, quest'ultima potrà anche entrare nel merito della corretta qualificazione giuridica dell'imputazione (cfr. Cass. S.U. 23.6.2016 n. 18621, in *DeJure*, commentata da P. Rivello, *Un intervento delle Sezioni unite in tema di conflitto di giurisdizione*, in *CP* 2017, 3508 ss.; G. Romeo, *Le Sezioni Unite sui conflitti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2.5.2017). La Corte, quindi, dovrà vagliare l'ammissibilità della richiesta di rinvio e decidere quale giudice sia territorialmente competente nel caso di specie.

³⁶ F. Cassibba, sub *Art. 24-bis*, cit., 676.

³⁷ Si noti che gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente e non, invece, al giudice competente, come prospettato inizialmente dalla l. 134/2021. La formulazione normativa non è casuale, bensì figlia di un preciso intento del legislatore delegato (v. *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19.10.2022 – Suppl. Ordinario n. 5, 340), che ha con ciò inteso porsi in linea di continuità con due famose pronunce della Corte costituzionale, dichiarative dell'illegittimità parziale dell'art. 23 co. 1 Cpp, la prima in tema di incompetenza per materia e la seconda con riferimento all'incompetenza per territorio (cfr. C. cost., 11.3.1993 n. 76, in *www.cortecostituzionale.it*, commentata da M. Margaritelli, *Questioni nuove in rapporto alle declaratorie di incompetenza del giudice penale*, in *GiurCost* 1993, 696; C. cost., 15.3.1996 n. 70, in *www.cortecostituzionale.it*, annotata da F. Amato, *Sulla destinazione degli atti una volta dichiarata l'incompetenza*, in *GiurCost* 1996, 666 ss. e M. Valiante, *Sulla trasmissione degli atti da parte del giudice incompetente*, in *CP* 1996, 2084 ss.).

³⁸ Il che si ricava dalla lettura dell'art. 24-bis co. 4 Cpp.

un'espressa deroga nella novella e analogamente a quanto già dispone l'art. 32 co. 3 Cpp in tema di risoluzione dei conflitti – l'art. 26 Cpp³⁹.

5. L'inedito meccanismo di risoluzione preventiva delle questioni di competenza per territorio di cui all'art. 24-bis Cpp presenta, come evidenziato, rilevanti potenzialità.

Si è visto che la disciplina dell'istituto di nuova introduzione mira ad «assicurare ragioni di efficienza processuale in rapporto a questioni d'incompetenza per territorio, limitandone la riproponibilità, “cristallizzando” precocemente la competenza *ratione loci* e scongiurando, così, effetti regressivi troppo tardivamente prodotti»⁴⁰.

Si consideri altresì che, a mente dell'art. 25 Cpp, le decisioni dei giudici di legittimità in tema di competenza sono vincolanti nel corso del processo e, trattandosi di valutazioni compiute *rebus sic stantibus*, rimangono ferme sempreché non emergano nel frattempo circostanze che importano una diversa definizione giuridica, con conseguente competenza di un giudice superiore.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio s'inscrive, dunque, a pieno titolo tra le previsioni codicistiche dettate da finalità deflative⁴¹, idonee anche ad incidere sui tempi della giustizia penale⁴². L'esigenza di razionalizzare la durata dei procedimenti penali, senza tuttavia sacrificare le garanzie individuali, rappresenta – del resto – il filo conduttore dell'intera riforma inaugurata dalla l. 134/2021... Una riforma che ci costringe, in quanto operatori del diritto, a tornare sui banchi di scuola e a ripensare le nostre consolidate certezze in ordine al funzionamento della macchina del processo⁴³.

Non si possono sottacere, però, anche alcune “ombre” del nuovo istituto. A cominciare dalla mancata indicazione del parametro che deve guidare il giudice nella selezione delle questioni da rimettere alla decisione della Corte di cassazione, con un inevitabile incremento del «tasso di discrezionalità insito nello strumento»⁴⁴. Per arrivare alla già citata omessa previsione di un'ipotesi *ad hoc* di sospensione del

³⁹ In termini v. F. Cassibba, sub Art. 24-bis, cit., 677; *Relazione n. 2/2023* del 5.1.2023 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, cit., 195.

⁴⁰ F. Cassibba, sub Art. 24-bis, cit., 676.

⁴¹ Così E. Lupo, *Il processo penale alla luce della “riforma Cartabia”*, cit., 4167.

⁴² A. Capone, *Le impugnazioni tra speditezza e garanzie*, cit., 186.

⁴³ Ci si riferisce, certamente, alle molte iniziative pensate dalle Camere Penali, spesso in collaborazione con i locali Uffici Giudiziari, per dare risposta ai numerosi interrogativi sollevati dall'Avvocatura e da coloro che, in generale, una così complessa riforma sono chiamati a conoscere e applicare.

⁴⁴ M. Pittiruti, *Un «rinvio pregiudiziale» per un processo penale efficiente. Luci e ombre dell'art. 24-bis c.p.p.*, cit., 9.

processo, nelle more della decisione dei giudici di legittimità. Sotto quest'ultimo profilo, segnatamente, non si comprende del tutto la scelta legislativa. Si è detto, infatti, che l'istituto è stato concepito allo scopo precipuo di evitare la regressione del procedimento ogniqualvolta sia in discussione la competenza per territorio del giudice adito e la Corte di cassazione concluda, infine, per la sua incompetenza. Se così è, però, non pare che l'art. 24-bis Cpp, per come congegnato, si presti a scongiurare una simile eventualità. È ben possibile, del resto, che la sentenza con cui la Cassazione chiude la parentesi aperta con l'ordinanza di rimessione intervenga quando già il giudice dibattimentale ha pronunciato il provvedimento conclusivo del primo grado di giudizio⁴⁵. L'obiettivo, al contrario, si sarebbe potuto perseguire consentendo, sì, la sospensione, ma rendendola meramente facoltativa⁴⁶.

⁴⁵ *Ibidem*, 16.

⁴⁶ *Ibidem*, 15 ss.